

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 18 del 07/03/2025

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE		Proposta n. 569 del 04/03/2025	
CODICE CRAM: DG.000.01	Ob. Funz.: B01GEN	CIG:	CUP:
Oggetto: Vertenza (omissis) c/ Arsial altri innanzi al Tar Lazio RG 7884/2024. Ratifica del conferimento dell'incarico legale e delle attività processuali svolte			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
<i>Data 04/03/2025</i>	<i>Firma Antonio Celani</i>
Responsabile P.O.	
<i>Data 06/03/2025</i>	<i>Firma Annarita Aracri</i>
Responsabile del procedimento	
<i>Data 06/03/2025</i>	<i>Firma Annarita Aracri</i>
Dirigente di AREA	
<i>Data 07/03/2025</i>	<i>Firma Giacomo Guastella</i>

Il Direttore Generale
Giacomo Guastella

OGGETTO: vertenza *omissis* c/ Arisial+altri innanzi al Tar Lazio RG 7884/2024. Ratifica del conferimento dell'incarico legale e delle attività processuali svolte

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTO il ricorso al Tar notificato ad Arisial il 09.05.2024 (prot. Arisial n. 10680/2024), con il quale le Sigg.re *omissis* chiedevano l'annullamento del provvedimento/ordinanza di demolizione n. 51 del 03.05.2024, avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione di opere abusive e messa in pristino di un fabbricato sito in frazione Pescia Romana – Piazza Borgo Vecchio n. 21", ed ogni altro ad esso propedeutico e/o consequenziale;

PREMESSO:

- Che l'ordinanza di demolizione n. 51 del 03.05.2024 veniva notificata anche ad Arisial in data 06.05.2024, prot. n. 8219;
- Che l'Agenzia, con nota prot. n. 9204 del 05.06.2024, presentava istanza di annullamento in autotutela al Comune di Montalto di Castro, chiedendo allo stesso di annullare in autotutela l'atto, limitatamente alla posizione di Arisial, per i motivi ivi indicati;

- Che Arsial, nel contempo, con nota prot. n. 9235 del 06.06.2024, diffidava le sigg.re *omissis* "alla restituzione delle particelle occupate ed alla rimozione delle opere abusive realizzate sulle stesse, in assenza di autorizzazione da parte di Arsial, proprietaria";
- Che il Comune di Montalto di Castro, con nota prot.n. 10502 del 02.07.2024, non annullava, ma comunicava ad Arsial solamente "l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela...";
- Che, pertanto, in data 02.07.2024 veniva rilasciata procura alle liti al legale interno, avv. Annarita Aracri, per presentare ricorso, in via cautelativa, avverso la predetta ordinanza di demolizione;
- Che il legale interno procedeva alla notifica del ricorso al TAR, rispettivamente al Comune di Montalto di Castro in data 04.07.2024 tramite pec, ed alle Sigg.re *omissis* in forma cartacea, non disponendo le stesse di pec;
- Che, con determinazione n. 128 del 12.09.2024, veniva ratificato il conferimento d'incarico al legale interno, formalizzato con procura rilasciata in data 02.07.2024, autorizzando, altresì, l'iscrizione a ruolo del ricorso già notificato al Comune di Montalto di Castro ed ai controinteressati;
- Che, a seguito della notifica del ricorso, che non ha comportato costi per l'Ente, in quanto patrocinato dal legale interno, il Comune, con prot. n. 13295 del 13.09.2024 procedeva all'annullamento in autotutela dell'ordinanza n.51/2024, limitatamente alla posizione di Arsial in merito, mantenendo, invece, l'ordine di demolizione a carico delle Sigg.re *omissis*;
- Che, pertanto, Arsial rinunciava all'iscrizione a ruolo del proprio ricorso;
- Che, tuttavia, permaneva il ricorso promosso dalle Sigg.re *omissis* avverso la medesima ordinanza di demolizione, notificato anche ad Arsial, n.q. di controinteressato, ed iscritto al n. 7884/2024 presso il Tar Lazio;
- Che in data 08.01.2025 si teneva l'udienza camerale avanti al TAR LAZIO Roma_ per la sospensiva richiesta dalle sigg.re;

CONSIDERATO:

- Che, pertanto, l'Agenzia riteneva opportuno costituirsi nel giudizio in oggetto, promosso avanti al TAR Lazio-Roma dalle sigg.re *omissis*, al fine di far accertare e dichiarare la legittimità dell'atto impugnato, in quanto già annullato in autotutela per la parte riguardante Arsial;
- Che, inoltre, l'Agenzia riteneva opportuno conferire il relativo incarico professionale al legale interno, avv. Annarita Aracri, garantendo anche un risparmio di spesa pari ad euro 12.576,15, ovvero alla parcella di un legale esterno per un procedimento innanzi al Tar di valore indeterminato medio con l'applicazione della decurtazione del 35% di cui al Regolamento Arsial;

DATO ATTO:

- Che in data 24.09.2024 veniva rilasciata la procura alle liti in favore del legale interno, al fine di effettuare la procedura telematica di costituzione in giudizio in vista dell'udienza cautelare;
- Che Arsial, con il ministero del legale interno, si costituiva nel giudizio in oggetto;

RILEVATO:

- Che, con ordinanza n. 65 del 10.01.2025, il Tar Lazio respingeva la domanda cautelare, condannando le ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Montalto di Castro e ad Arsial le spese di fase, liquidate in € 500,00 ciascuna, oltre accessori di legge;
- Che il giudizio risulta tuttora pendente, in attesa dell'eventuale richiesta di fissazione dell'udienza di merito da parte delle ricorrenti;

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare il conferimento d'incarico al legale interno, formalizzato con procura rilasciata in data 24.09.2024 e tutte le attività fin d'ora espletate;

DATO ATTO che il conferimento dell'incarico al legale interno garantisce un risparmio di spesa pari ad euro 12.576,15, ovvero alla parcella di un legale esterno per un procedimento innanzi al Tar di valore indeterminato medio con l'applicazione della decurtazione del 35% di cui al Regolamento Arsial;

NON ACQUISITI dall'ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP essendo un incarico conferito al legale interno e non trattandosi di progetto di investimento pubblico;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l'avv. Annarita Aracri;

SU PROPOSTA del Servizio Avvocatura della Direzione Generale;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI RATIFICARE il conferimento d'incarico al legale interno, avv. Annarita Aracri, formalizzato con procura rilasciata in data 24.09.2024 e tutte le attività processuali svolte (redazione memoria di costituzione per l'udienza cautelare, adempimenti relativi per l'espletamento della procedura telematica di costituzione in giudizio, partecipazione udienza cautelare conclusasi con ordinanza n. 65 del 10.01.2025, con la quale il Tar Lazio respingeva la domanda cautelare, condannando le ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Montalto di Castro e ad Arsial le spese di fase, liquidate in € 500,00 ciascuna, oltre accessori di legge), relativamente al giudizio *omissis c/* Arsial+altri innanzi al Tar Lazio RG 7884/2024, dando atto che il conferimento dell'incarico al legale interno garantisce un risparmio di spesa pari ad euro 12.576,15, comprensivo della riduzione del 35% come da Regolamento di Arsial.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d.lgs.33/2013	23				x			x